



**CITTA' DI SANTENA**  
**Città Metropolitana di Torino**

ORDINANZA NR 00031/2016-DR

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artificieri dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito, che si possono determinare una serie di conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone, ma soprattutto per il decoro urbano e la convivenza civile;

rilevata, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, ed in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici e luoghi di frequenza pubblica;

constatata, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artificieri pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. 773/31 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art.101 del regolamento di esecuzione del TUILPS;

visti gli art. 650 e 703 del Codice Penale;

visto l'art. 7bis del D. Lgs 267/2000

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 che definisce il concetto di "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

vista la Legge 125/2008 e la Legge 94/2009 in materia di Sicurezza Pubblica;

ORDINA

Che dalle ore 08:00 del 28 dicembre 2016 alle ore 24:00 del 3 gennaio 2017 il divieto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria Euro 25,00 ad Euro 500,00 previsti dall'art 7bis del D.Lgs 267/2000 non ritenendo il presente provvedimento carattere di ordinanza contingibile ed urgente;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 ed in applicazione della D. Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante inserimento presso l'Albo Pretorio Online del comune di Santena.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Santena, li 23/12/2016.

IL SINDACO  
Ugo Baldi

